

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

FEDERISPETTORI

ART. 1 COSTITUZIONE SEDE , DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata "FEDERISPETTORI" con sede legale in Via Fieschi 201A-124R, 16121 - Genova, ma opera prevalentemente online tramite piattaforma telematica (sito WEB <https://federispettori.org>), PEC e archiviazione digitale.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

L'Associazione si pone l'obiettivo di espandere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

L' associazione ha sede legale in Via Fieschi 201A-124R, 16121 - Genova e potrà costituire altre sedi operative sul territorio Italiano. La variazione della sede legale sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto.

ART. 2 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Scopo dell'Associazione è:

- la tutela degli Ispettori addetti al controllo tecnico dei veicoli.
- il riconoscimento della categoria lavorativa non solo da parte del MIT ma anche da parte del Ministero del Lavoro
- la creazione di un contratto lavorativo specifico per la categoria di IT inquadrati

come lavoratori dipendenti privati nei centri di controllo veicoli leggeri.

- **perseguire la separazione del ruolo dell'ispettore dalle dinamiche dell'officina** come specificato ed approfondito dalla direttiva 2014/45UE
- rendere totalmente indipendente il ruolo dell'IT nello svolgimento del proprio lavoro, senza condizionamenti dettati da conflitti di interesse economici e/o personali

L'Associazione è impegnata ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati all'eticità e integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

In particolare l'Associazione si propone di:

- Promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei propri soci, nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, e a tal riguardo di assumere tutte le iniziative intese ad ottenere e sviluppare la propria rappresentanza in tutte le principali competenti sedi istituzionali;
- Partecipare ai tavoli di concerto, siano tecnici o sociali, ed interloquire con le Istituzioni ed i sindacati esistenti;
- Favorire le relazioni tra i propri soci per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- Prestare ai propri soci assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro, tecnico-legale, tecnico-fiscale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie d'interesse specifico;
- Prestare assistenza formazione professionale, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori anche in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- Assistere e rappresentare i propri soci nella stipulazione di contratti collettivi e nello sviluppo di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario;
- Designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nelle quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta o ammessa, d'intesa, ove opportuno, con le organizzazioni nazionali di categoria;
- Promuovere la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie;
- Svolgere attività editoriale a favore dei propri soci;
- Espletare ogni altro compito deliberato dagli organi statutari;

A tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti di qualsiasi natura giuridica ed affiliarsi a ogni ente che abbia obiettivi affini alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Inoltre può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità

ART. 4 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti gli IT, e non, purché siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) Soci Fondatori: ovvero gli IT che hanno partecipato fattivamente alla costituzione dell'Associazione: hanno diritto di partecipare in assemblea con voto pieno in ogni deliberazione della medesima; almeno due di loro sono sempre nominati di diritto nel Consiglio Direttivo; versano la quota annuale all'associazione con le modalità stabilite dal presente
- 2) Soci Ordinari: ovvero gli IT che hanno aderito all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa; hanno diritto di partecipare in assemblea con voto pieno in ogni deliberazione della medesima; versano la quota annuale all'associazione con le modalità stabilite dal presente
- 3) Soci Sostenitori: ovvero gli IT che, per scelta o necessità, non stiano momentaneamente esercitando l'attività di Ispettore Tecnico ed hanno aderito all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa; hanno diritto di partecipare in assemblea con voto pieno in ogni deliberazione della medesima; versano una quota annuale simbolica all'associazione con le modalità stabilite dal presente
- 4) Soci Benemeriti: ovvero tutti coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, anche se non appartenenti alle categorie in precedenza menzionate, perché con la loro opera forniscono un importante sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione; hanno diritto di partecipare in assemblea, ma senza diritto di voto, salvo che il Consiglio Direttivo non lo autorizzi espressamente con apposita delibera; possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali

ART. 5 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a Socio è subordinata alla registrazione sul sito Federispettori.it, corresponsione della quota annuale e soggetta a procedura di conferma da parte del Consiglio Direttivo.

Sulle iscrizioni di ammissione si pronuncia esclusivamente e a propria discrezione il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni non devono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel **registro telematico** Soci.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza, per recesso.

Per procedere all'esclusione devono essere formulati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, **consentendo facoltà di replica a mezzo mail/PEC** entro 7gg dalla contestazione, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il recesso da parte dei Soci e la relativa cancellazione la registro e dal sito deve essere comunicato a mezzo mail e/o PEC all'Associazione con preavviso di almeno 15 giorni.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- 1) per condotta contrastante con i principi dell'Associazione;
 - 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
 - 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) in caso di mancato versamento della quota associativa oltre 30 gg dalla scadenza il Socio affiliato viene mantenuto iscritto nel registro telematico dei soci ma è soggetto all'inibizione a partecipare alla vita associativa in ogni sua forma:***

- ***Perde il diritto di accesso ai contenuti riservati del sito con possibile rimozione dell'account;***
- ***Perde il diritto a ricevere le comunicazioni sociali***
- ***Perde il diritto a partecipare a riunioni e a votare provvedimenti;***
- ***Perde il diritto ad interagire sulle varie piattaforme dell'associazione;***
- ***Perde il diritto a partecipare agli eventi e alle eventuali agevolazioni dedicate;***

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, salvo le limitazioni previste dall'art 4;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione riguardante la gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Possono fruire delle convenzioni **e dei servizi** offerti dall'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a fornire all'Associazione le informazioni eventualmente richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- 5) a versare la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni.

ART. 8 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Il Vicepresidente;

5) il Segretario Generale

6) Il Segretario Organizzativo

7) il Tesoriere.

8) il/i consigliere/i

ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai Soci aventi diritto ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee non sono ammesse deleghe. L'assemblea si svolge prettamente in videoconferenza sulla piattaforma ritenuta più idonea dal Consiglio Direttivo.

*L'Assemblea dei soci si riunisce **solitamente online** tramite piattaforma di videoconferenza o altro mezzo telematico che garantisca:*

- *identificazione dei partecipanti;*
- *possibilità di intervento;*
- *tracciabilità delle votazioni.*

ART. 10 CONVOCAZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, solitamente in videoconferenza, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci con diritto di voto ne chieda la convocazione.

L'Assemblea *ordinaria* indirizza tutta la vita dell'Associazione e in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo;

- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea *straordinaria* delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di questi dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni avvengono solo in formato digitale, almeno 15 giorni prima, tramite:

e-mail, PEC o pubblicazione nell'area riservata.

In caso di urgenza il termine si riduce a 5 giorni.

La convocazione deve contenere:

- link di accesso alla riunione online;

- ordine del giorno data e ora.

Le assemblee sono valide anche senza convocazione formale se partecipano tutti i soci.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci

ART.11 VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ART. 12 VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti

Le votazioni avvengono tramite:

piattaforme di voto elettronico certificate o

sistemi digitali verificabili

ART. 13 VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere riportate su apposito libro dei verbali **telematico** a cura del Segretario Generale, o suo delegato per iscritto, e da questi sottoscritte insieme al Presidente **e caricate nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web**.

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, in funzione del numero degli associati.

Ogni aumento di componenti del Consiglio Direttivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Esso è formato da:

- Presidente,
- Vicepresidente,
- **Segretario Generale**
- **Segretario Organizzativo**
- Tesoriere
- e fino a due consiglieri il cui incarico è stabilito dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da tre soli soci la carica di Tesoriere è

sovrapponibile a quella di Presidente o Vicepresidente *e così come quella di Segretario Generale con quella di Segretario organizzativo.*

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili, illimitatamente.

I requisiti necessari del essere eletti membri del consiglio direttivo sono:

- essere soci da almeno 2 anni
- non essere iscritti e/o avere ruoli attivi in altre associazioni o enti che gravitano nel settore revisioni;
- aver partecipato in modo attivo e propositivo alla vita associativa
- non avere pendenze in essere

Le valutazioni sui requisiti possono essere in minima parte riviste a discrezione del consiglio direttivo in carica.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei soci del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario Nazionale e Generale ed il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente

lo ritenga opportuno o almeno quattro consiglieri, se presenti nel Consiglio stesso, ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Convocazione, votazione e verbalizzazione seguono le indicazioni degli art. 10, 12, 13 del presente statuto.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

L'assenza ingiustificata di uno dei membri del Consiglio Direttivo da tre riunioni consecutive e/o la mancata assoluzione delle proprie funzioni senza giustificato motivo e in assenza di comunicazione preventiva o delega per oltre 3 mesi determina la decadenza dalla carica ricoperta con relativo procedimento di sostituzione di emergenza a discrezione dei restanti membri del direttivo.

ART. 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, dal membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

È responsabile dell'archivio dell'Associazione tra cui il registro dei Soci, il registro dei verbali e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il protocollo e la corrispondenza.

ART. 16 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 17 IL SEGRETARIO GENERALE E IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il *Segretario Generale* e Il *Segretario Organizzativo* sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale sovrintende all'andamento della gestione dell'Associazione, coordina l'attività della Segreteria e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Cura l'attuazione degli atti di gestione deliberati dal Consiglio Direttivo e sottoscrive la corrispondenza istituzionale dell'Associazione.

Cura la gestione operativa dei rapporti di lavoro sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sotto la vigilanza del Presidente

Il Segretario Organizzativo cura gli aspetti operativi e organizzativi dell'Associazione, supporta l'attività degli organi sociali, coordina le attività amministrative ordinarie e la gestione documentale, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario Generale o, su sua delega, dal Segretario Organizzativo.

In caso di assenza o impedimento di uno dei due Segretari, il Consiglio Direttivo può designare l'altro per lo svolgimento temporaneo delle funzioni, nei limiti delle competenze previste.

Al Segretario Generale e al Segretario Organizzativo possono essere attribuite ulteriori competenze e mansioni dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale e il Segretario Organizzativo operano nell'ambito delle funzioni loro attribuite dal presente Statuto, dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché dalle eventuali deleghe formalmente conferite.

Essi non rispondono personalmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, qualora tali atti siano stati adottati in esecuzione di deliberazioni degli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge.

Resta esclusa ogni responsabilità personale per atti, omissioni o decisioni imputabili ad altri organi dell'Associazione, nonché per fatti derivanti da informazioni, direttive o documentazione fornite da terzi o da altri organi associativi.

Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio direttivo sia inferiore a 5 le cariche di Segretario Generale e Segretario Organizzativo possono essere sovrapponibili.

ART. 18 IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

- *gestisce autonomamente i rapporti con gli istituti di credito;*
- *ha pieni poteri di firma bancaria, effettuando pagamenti, incassi, bonifici e operazioni di gestione ordinaria e straordinaria;*
- *mantiene aggiornati i registri contabili digitali;*
- *predisponde il bilancio insieme al Consiglio Direttivo.*
- *Il Tesoriere può delegare attività tecniche a consulenti o servizi esterni previa approvazione del Consiglio direttivo*

Nel caso che il Consiglio Direttivo sia composto da tre soli soci la carica di Tesoriere è sovrapponibile a quella di Presidente o Vicepresidente.

ART. 19 RAPPRESENTANTE TERRITORIALE

Ove sussistano almeno cinque (5) Ispettori Tecnici membri operanti o residenti nel territorio corrispondente all'Ufficio Polo di Motorizzazione, può essere eletto un Rappresentante territoriale.

Tale figura avrà come principali mansioni il mantenimento o la creazione di rapporti con l'Amministrazione locale (UMC Coordinati), le relazioni con il Consiglio Direttivo dell'Associazione e l'organizzazione di manifestazioni volte alla promozione dell'Associazione stessa sul territorio.

L'elezione del referente è verbalizzata in un documento riportante data, luogo, generalità degli Ispettori Tecnici facenti parte del territorio corrispondente all'Ufficio Polo di Motorizzazione ed esito delle votazioni.

L'elezione del Rappresentante territoriale è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il nominativo del Rappresentante Territoriale eletto verrà ufficializzato e trasmesso agli Associati ed entrerà in carica dopo cinque (5) giorni lavorativi dalla ufficializzazione per consentire ad eventuali assenti e/o impossibilitati a partecipare alla votazione di esprimere eventuali osservazioni.

Requisiti del Coordinatore territoriale:

- essere un Ispettore abilitato Mod. C, si precisa che l'incarico coprirà entrambi i settori

(veicoli leggeri/pesanti);

-non essere iscritto, a nessun titolo, ad altre organizzazioni settoriali (CNA, Confartigianato, Asso.Car, AIR M.P, AICC, Confarca, Unasca). Tale limitazione verrà autocertificata dall'aspirante candidato;

- non essere proprietario, oppure titolare di partecipazioni societarie di centri di controllo veicoli leggeri/veicoli pesanti, oppure di officina 870. Tale limitazione è derogabile a discrezione del Consiglio Direttivo valutando i singoli casi.

Durata della carica: la carica di Rappresentante territoriale ha durata di anni tre (3), con la possibilità di essere prorogata per un massimo di tre (3) incarichi.

Eventuali eccezioni nel possedimento dei suddetti requisiti da parte di un candidato sono sottoposti a valutazione del Consiglio Direttivo.

ART. 20 CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

Il Consiglio dei Rappresentanti territoriali di Federispettori riunisce i Rappresentanti Territoriali dell'Associazione.

Detto organo ha il principale compito di coadiuvare il Consiglio direttivo nel coordinare a livello territoriale l'azione e la promozione dell'Associazione.

Viene eletto Coordinatore dei Rappresentanti territoriali il Rappresentante con più anzianità d'iscrizione nell'Associazione, fatta salva la diversa nomina indicata dallo stesso Consiglio.

L'elezione del Rappresentante territoriale è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Durata della carica: la carica di Coordinatore dei Rappresentanti territoriali ha durata di anni tre (3), con la possibilità di essere prorogata per un massimo di tre (3) incarichi.

ART. 21 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro giornale della contabilità sociale;
- 5) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere utilizzati, devono essere stampati, se in formato digitale, numerati, timbrati e firmati con firma digitale dal Presidente e dal Segretario Generale o Nazionale in ogni pagina.

ART. 22 ONERI DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono a titolo gratuite, fatta eccezione per il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico o lavoro, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 23 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

1. quote associative o contributi volontari dei soci;
2. eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
3. eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
4. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
5. donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
7. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare, da eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione dall'associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 24 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto e approvato in formato digitale.

È reso disponibile ai soci nell'area riservata almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

ART. 25 UFFICIO DI SEGRETERIA

La Segreteria è prettamente virtuale e opera tramite:

- *PEC*
- *e-mail*
- *gestione documentale digitale*
- *modulistica online*
- *protocollazione elettronica.*
- *Può essere affidata a servizi esterni.*
- *Ogni altra attività specificamente richiesta dagli organi dell'Associazione.*

Il Consiglio Direttivo può affidare la gestione della Segreteria dell'Associazione a una società di servizi e/o consulenti esterni all'Associazione, dotata di una struttura e una competenza adeguata allo svolgimento dell'incarico.

ART. 26 SCIOLGIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 27 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.